



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1898

Roma — Giovedì 11 Agosto

Numero 186

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Reale

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Reale

Abbonamenti
In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 12; trimestre L. 6
a domicilio e nel Regno: » » 30; » » 15; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 90; » » 45; » » 30
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

Inserzioni
Atti giudiziari L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunci 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
Amministrazione della Gazzetta
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunci.

SOMMARIO

PARTI UFFICIALI

Leggi e decreti: Legge n. 350 che istituisce una Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai — Relazione e Regio decreto che scioglie il Consiglio Comunale di Castelbuono (Palermo) e nomina un Regio Commissario straordinario — Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio: Direzione Generale dell'Agricoltura - Regi Depositi di cavalli stalloni - Risultati della stagione di monta 1898 — Divisione Industria e Commercio - Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno — Ministero del Tesoro: Direzione Generale del Debito Pubblico: Rettifiche d'intestazione — Ministero delle Poste e dei Telegrafi: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Avviso — Concorsi.

PARTI NON UFFICIALI

Diario estero — Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Il Numero 350 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituita una Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità o per la vecchiaia degli operai. Essa costituisce un ente morale

autonomo, con sede centrale in Roma e con sedi secondarie, o compartimentali o provinciali o comunali, secondo le norme che saranno contenute nello statuto organico della Cassa, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio della previdenza ed il Consiglio di Stato.

Come ente autonomo, la detta Cassa Nazionale avrà una rappresentanza e un'amministrazione propria, affatto distinta da quella dello Stato, il quale non incontrerà mai altra responsabilità, nè avrà altri oneri all'infuori del concorso e della vigilanza di che negli articoli seguenti.

Art. 2.

La dotazione iniziale della Cassa Nazionale di previdenza è costituita da un fondo patrimoniale di dieci milioni di lire, formato:

a) con l'assegnazione di cinque milioni di lire sulla somma dei biglietti consorziali definitivi prescritti per effetto della legge 7 aprile 1891, n. 133, sull'abolizione del corso forzoso;

b) con il prelevamento di cinque milioni di lire sulla somma degli utili netti e disponibili, al 31 dicembre 1896, delle Casse postali di risparmio.

Art. 3.

La dotazione della Cassa Nazionale verrà in seguito accrescendosi degli assegni a favore del suo fondo patrimoniale qui sotto indicati:

a) una metà del valore dei biglietti che saranno prescritti per effetto dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sul riordinamento degli Istituti di emissione;

b) le somme dei libretti di risparmio postali cui sia stata applicata la prescrizione determinata dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, le quali somme dal detto articolo erano assegnate a vantaggio della Cassa dei depositi e prestiti;

c) il capitale dei depositi fatti nella Cassa dei depositi e prestiti colpiti dalla prescrizione stabilita dall'articolo 14 della legge 17 maggio 1863, n. 1270;

d) un decimo dell'avanzo del Fondo per il culto, devoluto allo Stato in virtù dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

e) i conferimenti, i legati e le donazioni fatte da enti morali o da privati, e che non siano vincolati a speciale destinazione individuale o collettiva per un complesso di iscritti;

f) una quota delle entrate ordinarie annuali della Cassa, di cui nei successivi articoli 4 e 5.

Art. 4.

Le entrate annuali ordinarie della Cassa Nazionale sono le seguenti :

a) una terza parte degli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio, di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, per ciascuno dei due anni 1897 e 1898; e dal 1° gennaio 1899, in avanti, cinque decimi dei dotti utili annuali; e di più, quando la somma dei depositi a risparmio nelle Casse postali raggiungesse lire 500 milioni, la maggior partecipazione in ragione di sette decimi, per la parte di utili che proporzionalmente corrisponda all'ammontare dei depositi al di sopra dei 500 milioni;

b) una quarta parte degli utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari, di cui all'articolo 8 della legge 29 giugno 1882, n. 835, per ciascuno dei due anni 1897 e 1898; e dal 1° gennaio 1899, in avanti, la metà degli utili stessi;

c) l'importo delle eredità vacanti devolute allo Stato, ai sensi degli articoli 742 e 758 del Codice civile;

d) i frutti annuali del fondo patrimoniale della Cassa stessa, di cui nei precedenti articoli 2 e 3;

e) ogni altro provento eventualmente assegnato alla Cassa.

Art. 5.

Nei primi dieci anni compiuti dopo quello nel quale avverrà la costituzione della Cassa Nazionale, una parte delle entrate annuali indicate nel precedente articolo, dopo dedotte le spese d'amministrazione, sarà prelevata e messa ad incremento del fondo patrimoniale della Cassa. Tale prelevamento verrà fatto nella misura da determinarsi di anno in anno dal Consiglio d'Amministrazione, in modo però che al termine del decimo anno il fondo patrimoniale raggiunga un importo non minore di seicemilioni di lire.

Art. 6.

Alla Cassa Nazionale possono essere iscritti i cittadini italiani d'ambo i sessi che attendano a lavori manuali, ovvero prestino servizio ad opera od a giornata.

Le donne maritate possono iscriversi senza bisogno del consenso del marito, e i minorenni, senza bisogno dell'autorizzazione di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Per ciascun iscritto dovrà essere corrisposto alla Cassa, direttamente dall'iscritto stesso o da altri per conto di lui, in ogni anno, un contributo che non potrà superare la somma di lire 100 e che potrà essere versato anche a rate non minori di centesimi 50.

Tale contributo però dovrà raggiungere almeno le lire sei per anno, affinché l'iscritto sia ammesso a partecipare alle quote di concorso di che all'articolo seguente.

Chi presenta la domanda d'iscrizione alla Cassa dovrà dichiarare se intende di vincolare intieramente i contributi annuali alla mutualità, ovvero, se preferisca di riservare durante il periodo di accumulazione i contributi stessi, affinché questi, in caso di morte prima della liquidazione di cui all'articolo 10, siano restituiti alle persone indicate nell'articolo 12.

Art. 7.

La parte delle entrate nette annuali della Cassa indicate nell'articolo 4, che non vada già attribuita al fondo patrimoniale, ai termini dell'articolo 5, sarà disponibile in ciascun anno per l'assegnazione di quote di concorso della Cassa a favore degli iscritti, che si trovino nelle condizioni previste dal penultimo alinea dell'articolo 6.

La quota di concorso dovrà essere eguale per tutti gli iscritti che vi hanno diritto; e sarà determinata nei modi e coi limiti stabiliti nello statuto di cui all'articolo 1. In nessun caso però la quota annua di concorso, nel primo quinquennio dalla costituzione della Cassa, potrà superare le lire dodici per ciascun iscritto.

L'avanzo che sarà per risultare dalla detta somma disponibile, dopo il riparto fra gli iscritti, sarà assegnato per quattro

decimi al fondo d'invalidità di cui all'articolo 11, per un decimo alla riserva straordinaria di cui all'articolo 17, e per gli altri cinque decimi verrà riportato in aumento della somma disponibile nell'anno successivo.

Art. 8.

Non sono ammessi al riparto delle somme disponibili di cui nell'articolo precedente gli operai a favore dei quali, nei casi di vecchiaia o di invalidità non derivante da infortunio sul lavoro, siano stabiliti assegni annuali dallo Stato o da Amministrazioni pubbliche, o da Imprese private, dipendentemente da disposizioni di legge.

Art. 9.

La formazione dei capitali a favore degli iscritti, sia per coloro che abbiano intieramente vincolato i contributi all'accumulazione mutua, sia per coloro che abbiano richiesto la riserva della restituzione dei contributi alle persone indicate nell'articolo 12 in caso di morte durante il periodo di accumulazione, si svolge col sistema dei conti individuali, con le norme indicate nella presente legge o con le altre che saranno stabilite nello statuto e in apposito regolamento tecnico della Cassa Nazionale, da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentiti il Consiglio della previdenza ed il Consiglio di Stato.

Per ciascun iscritto la Cassa apre un unico conto, nel quale sono annotati.

I. Nel caso di intiera accumulazione mutua dei contributi :

a) i contributi annuali versati dall'iscritto o da altri per lui;

b) i contributi lasciati vacanti dagli iscritti premorti, ai sensi dell'articolo 14;

c) le quote annuali di riparto da accreditarsi all'iscritto, ai sensi dell'articolo 7;

d) le quote di riparto state già assegnate ad altri iscritti e divenute disponibili per morte, ai sensi dell'articolo 13;

e) ogni altra somma eventuale da chiunque assegnata a beneficio dell'iscritto o di una singola classe o categoria di lavoratori a cui egli appartenga;

f) gli interessi composti dei cespiti precedenti, separatamente per i tre gruppi di cui alle lettere a) e b), c) e d), ed e).

II. Nel caso di accumulazione dei contributi sotto riserva della restituzione agli eredi, nel conto si inseriscono i cespiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), e gli interessi maturati sui contributi degli iscritti premorti.

Al titolare del conto individuale viene rilasciato dalla Cassa un libretto d'iscrizione, sul quale saranno riportate tutte le indicazioni del conto.

Art. 10.

La chiusura e liquidazione del conto individuale è fatta dopo almeno 25 anni dal giorno del versamento della prima rata di contributo, purchè l'iscritto abbia compiuto il 60° o il 65° anno di età, secondo che sarà stabilito nello statuto. In via eccezionale, la chiusura e liquidazione è fatta a qualunque età, qualora sia debitamente accertata l'invalidità dell'iscritto, non prima però che siano trascorsi almeno cinque anni dalla sua iscrizione alla Cassa.

In via transitoria, e per un termine di due anni dal giorno dell'attuazione della legge, saranno accolte iscrizioni condizionate alla chiusura ed alla liquidazione del conto dopo periodi di contribuzione di 20, 15 o 10 anni soltanto, purchè dagli iscritti si paghino in una volta tanto cogli interessi composti i contributi arretrati degli anni mancanti al periodo normale di 25 anni.

La liquidazione del conto, per regola, sarà effettuata trasformando il capitale, costituito da tutte le somme annotate nel conto, in una rendita vitalizia immediata a favore dell'iscritto.

Nel regolamento tecnico della Cassa di che nel primo comma del precedente articolo, saranno stabiliti i casi speciali, nei quali la liquidazione potrà essere fatta col pagamento immediato di un

capitale: ovvero, insieme di un capitale e di una rendita vitalizia: ovvero, di una rendita vitalizia immediata a favore dell'iscritto e di un capitale da corrispondersi, alla sua morte, ai suoi eredi legittimi o testamentari.

Art. 11.

Per il caso d'invalidità debitamente accertata, la rendita vitalizia risultante dalla liquidazione del conto dell'iscritto sarà aumentata mediante un fondo speciale che sarà all'uopo costituito:

a) con le somme che saranno corrisposte da chi, per legge, è chiamato a provvedere agli inabili al lavoro;

b) con le quote risultanti in ciascun anno dal riparto delle somme di cui negli articoli 7 e 13;

c) con le donazioni, con i legati e con tutte le altre entrate straordinarie, che siano destinate a beneficio degli invalidi;

d) con gli interessi annuali del fondo medesimo.

Art. 12.

Quando durante il periodo di accumulazione avvenga la morte di un operaio iscritto colla condizione della riserva indicata nell'ultimo alinea dell'articolo 6, i contributi versati dall'iscritto e le somme di cui alla lettera e) dell'articolo 9, senza gli interessi accumulati, saranno pagati esclusivamente al coniuge superstite, ai figli minorenni, alle figlie nubili e agli ascendenti, che dovranno farne domanda entro tre anni, a pena di decadenza.

La distribuzione fra le persone anzidette si farà assegnando una quota di tre quinti ai figli minorenni ed alle figlie nubili, e due quinti al coniuge. Se l'operaio iscritto non lascia discendenti, ma ascendenti, la quota del coniuge è di tre quinti. In mancanza di alcuno dei chiamati, la quota rispettiva va a beneficio degli altri.

Nel regolamento tecnico saranno stabilite le norme per la regolare notificazione della morte degli iscritti.

Art. 13.

Le somme di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 9, che siano divenute disponibili per morte degli iscritti, sono assegnate alla fine di ogni anno, insieme con i rispettivi interessi accumulati, per un quinto al fondo di invalidità, di cui all'articolo 11, per un quinto alla riserva straordinaria di rischio, di cui all'articolo 17, e per i rimanenti tre quinti a favore di tutti gli iscritti che nell'anno abbiano pagato un contributo di 6 lire almeno.

Nel regolamento tecnico saranno stabilite le norme, in base alle quali si eseguirà la ripartizione fra gli iscritti, distinti secondo l'età, delle somme indicate nel comma precedente.

La quota assegnata a ciascun iscritto viene registrata nel conto individuale, insieme alla quota di riparto a lui spettante sulle somme, di cui all'articolo 7.

Art. 14.

Le somme di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 9, insieme ai relativi interessi, divenuti disponibili per morte di iscritti a contributo interamente vincolato alla mutualità, saranno ripartite fra coloro che abbiano parimente vincolato i loro contributi interamente alla mutualità. La quota spettante a ciascuno dei detti iscritti sarà registrata nel conto individuale in aggiunta ai contributi annuali.

Gli interessi accumulati sulle somme di cui alle lettere a) ed e) dell'articolo 9 e, nel caso di mancanza delle persone indicate nell'articolo 12, le somme stesse, divenute disponibili per morte d'iscritti con la riserva della restituzione dei contributi, saranno ripartite fra coloro che abbiano fatto identica riserva. La quota spettante a ciascuno dei detti iscritti sarà registrata nel conto individuale, separatamente dai contributi annuali.

Il riparto delle somme e degli interessi accumulati, di cui nel primo e nel secondo alinea del presente articolo, si farà ogni anno con le norme indicate nel secondo alinea dell'articolo 13.

Art. 15.

Alla Cassa Nazionale potranno essere versate, per la trasformazione in annualità vitalizie, le indennità dovute agli operai divenuti inabili per infortuni sul lavoro, e parimente le somme

erogate da enti morali o da privati per sovvenire operai inabili al lavoro per causa di vecchiaia o di infermità.

Art. 16.

Le Società operaie di mutuo soccorso, e le altre congeneri Associazioni operaie di previdenza che abbiano fra i loro scopi quello dei sussidi di vecchiaia e di invalidità, potranno versare alla Cassa Nazionale i fondi già all'uopo raccolti e, successivamente, le quote dei contributi dei soci destinate ai detti scopi.

La Cassa Nazionale potrà assumere la gestione degli speciali Istituti che, dalle Amministrazioni o imprese di cui nell'articolo 8, siano stati fondati per provvedere alla vecchiaia ed invalidità dei loro operai.

Le condizioni e le norme per dette gestioni dovranno, nei singoli casi, essere stabilite dal Consiglio della Cassa Nazionale ed approvate dal Governo, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 17.

I capitali, in base ai quali sono costituite le rendite vitalizie liquidate dalla Cassa Nazionale, formano un fondo separato, denominato: « Fondo delle rendite vitalizie ».

Nel regolamento indicato nell'articolo 9 saranno fissati i periodi di tempo, non maggiori di un quinquennio, al termine dei quali dovranno essere stabiliti i bilanci tecnici del detto Fondo e le norme per la compilazione di essi.

A garanzia del Fondo delle rendite vitalizie, sarà costituita una riserva straordinaria di rischio, formata con le somme di cui negli articoli 7 e 13, con le altre assegnazioni speciali che potranno essere determinate nel regolamento, con le eccedenze del Fondo risultanti dai bilanci tecnici e coi frutti dei suoi capitali.

La riserva straordinaria di rischio è destinata a colmare le eventuali deficienze del Fondo delle rendite vitalizie, in confronto alle riserve matematiche calcolate col bilancio tecnico.

Nel regolamento sarà fissato il limite massimo, a cui può ragguagliarsi la riserva straordinaria e saranno stabiliti i provvedimenti speciali da adottarsi, in caso che la riserva stessa non sia sufficiente a coprire la deficienza constatata nel Fondo delle rendite vitalizie.

Art. 18.

I capitali dei singoli fondi della Cassa Nazionale devono essere reinvestiti, con le norme e nei limiti da fissarsi nel regolamento, in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano e in depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi e prestiti.

I beni immobili o i beni immobili di specie diversa da quella sopra indicata, che per qualsivoglia titolo pervenissero alla Cassa, dovranno nel termine di un quinquennio essere alienati o convertiti in danaro, da impiegarsi nelle forme prescritte.

Il detto termine può essere prorogato per decreto Reale, su proposta del Ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato.

La Cassa Nazionale non potrà acquistare beni immobili, nemmeno per destinarli a residenza dei propri uffici.

Art. 19.

Gli interessi da attribuirsi in ogni anno ai conti individuali, in ragione delle somme iscrittevi, saranno stabiliti in una misura media percentuale del reddito ricavato nell'anno dall'impiego dei fondi della Cassa Nazionale.

Gli interessi assegnati ai conti individuali e le quote devolute ai conti stessi per i riparti delle somme di cui negli articoli 7, 13 e 14, non sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile.

Art. 20.

Le annualità vitalizie liquidate dalla Cassa, come ogni altro credito degli iscritti, non potranno essere espropriate, sequestrate, nè cedute, se non per la parte che superi le lire 400 annue; e potranno esigersi per procura soltanto nei casi di malattia attestata da certificato medico, o di impedimento constatato con certificato del sindaco del Comune, nel quale ha dimora l'iscritto.

In caso di smarrimento di libretti rilasciati agli iscritti dalla Cassa Nazionale, saranno emessi i duplicati, con le norme stabilite per i libretti delle Casse postali di risparmio.

Art. 21.

Il servizio delle iscrizioni alla Cassa Nazionale, delle riscossioni dei contributi, e dei pagamenti d'annualità o d'ogni altra somma, dovrà essere fatto, senz'onere da parte della Cassa Nazionale, dagli uffici postali e dalle Casse postali di risparmio.

Le corrispondenze della Cassa con gli uffici pubblici e con gli iscritti sono ammesse in franchigia postale.

Art. 22.

La Cassa Nazionale fruisce delle stesse esenzioni fiscali che sono o saranno concesse alle Casse di risparmio postali e ordinarie.

Alle operazioni di trasformazione dei capitali in rendite vitalizie e d'ogni altra specie d'assicurazione sulla vita, fatte dalla Cassa Nazionale, non si applicano le tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

Sono esenti dalle tasse di registre e bollo e da qualsiasi altra tassa o spesa, i tramutamenti dei titoli di debito pubblico in cui siano reinvestiti i capitali della Cassa, i registri, i certificati, gli atti di notorietà e gli altri documenti che possono occorrere tanto alla Cassa per sé stessa, quanto ai privati, per l'esecuzione della presente legge.

Sono pure esenti dalle tasse di bollo, registro, ipotecarie e di manomorta, le donazioni e le elargizioni fatte alla Cassa, per atto tra vivi o per causa di morte.

Art. 23.

Entro due mesi dalla promulgazione della presente legge sarà provveduto con decreto Reale alla costituzione dell'Amministrazione autonoma della Cassa Nazionale di previdenza, chiamando a farne parte anche rappresentanti delle Casse di risparmio od altri enti morali, che concorressero mediante contributi a favore della Cassa Nazionale. Successivamente saranno pure chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, nella proporzione di un quarto del numero dei suoi componenti, rappresentanti degli operai iscritti nella Cassa.

Faranno parte di diritto del Consiglio di amministrazione un rappresentante di ciascuno dei tre Ministeri, di agricoltura, industria e commercio, del tesoro e delle poste e telegrafi.

Art. 24.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa Nazionale, entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, dovrà:

- a) predisporre lo statuto organico della Cassa;
- b) stabilire le norme con le quali possono essere istituite le sedi secondarie della Cassa, le attribuzioni di esse, i limiti di azione, le gestioni di fondi alle medesime affidate, i regolamenti amministrativi che le governano ed i rapporti di dipendenza delle sedi secondarie con quella principale;
- c) compilare il regolamento tecnico della Cassa Nazionale e le tariffe per la liquidazione delle rendite vitalizie.

Lo statuto e il regolamento tecnico della Cassa Nazionale, i regolamenti delle sedi secondarie, le tariffe delle rendite vitalizie, le tavole statistiche e il saggio d'interesse, in base a cui saranno calcolate le tariffe stesse, dovranno essere approvati con decreto Reale, sentiti il Consiglio della previdenza ed il Consiglio di Stato, promosso dal Ministro di agricoltura, industria e commercio di concerto coi Ministri del tesoro e delle poste e dei telegrafi.

Con le medesime norme dovranno essere approvate le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, e le variazioni del saggio d'interesse, delle tavole statistiche e delle conseguenti tariffe, per la liquidazione delle rendite vitalizie.

Art. 25.

La Cassa Nazionale potrà essere autorizzata con decreto Reale ad esercitare alcuni rami di assicurazione.

Gli utili disponibili derivanti dalla speciale gestione di quelle

assicurazioni saranno destinati in aumento delle entrate annuali della Cassa di cui all'articolo 4.

Art. 26.

La Cassa Nazionale è sottoposta alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale dovrà trasmettere i bilanci annuali generali e quelli speciali delle sedi secondarie, i bilanci tecnici, e tutte le notizie e i ragguagli che le saranno richiesti.

I bilanci tecnici dovranno essere comunicati anche al Ministero del tesoro.

Art. 27.

La custodia dei valori e il servizio di cassa della Cassa Nazionale sono affidati gratuitamente alla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 28.

La Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai comincerà le proprie operazioni un mese dopo la pubblicazione del Regio decreto approvante il suo statuto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1898.

UMBERTO.

A. FORTIS.

VACHELLI.

CARCANO.

NUNZIO NASI.

Visto; Il Guardasigilli: C. FINOCCHIARO-APRILE.

Relazione di S. E. il Ministro dell'Interno a S. M. il Re, in udienza del 10 luglio 1898, sul decreto che scioglie il Consiglio Comunale di Castelbuono (Palermo).

SIRE!

La rappresentanza comunale di Castelbuono, in provincia di Palermo, sorta dalle elezioni generali del 1895, si è mostrata poco sollecita degli interessi del Comune, danneggiati da inconsulti provvedimenti e da sterili lotte personali.

Biasimevole è il modo con cui si è provveduto alla riscossione del dazio consumo, all'appalto dell'esattoria e della pubblica illuminazione. Abbandonati sono tutti i rami di servizio ed in deplorevoli condizioni versano le finanze del Comune.

Intanto il Consiglio ha mostrato completa sfiducia verso il Sindaco e gli assessori, i quali hanno presentate le loro dimissioni. Ma poichè non si è saputo provvedere alla nomina di una nuova Giunta, ed i dimissionarii hanno disertata l'Amministrazione, il Prefetto è stato costretto ad inviare sopra luogo un suo Commissario per dar corso agli affari ordinari.

In tale anormale stato di cose, indispensabile ed urgente si appalesa una misura eccezionale. Onde io mi fo a proporre alla M. V. lo scioglimento del Consiglio Comunale di Castelbuono, presentando all'Augusta firma l'unito schema di decreto.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della